

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

INDICE

- ART. I DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO
- ART. 2- VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
- ART. 3- OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 4- AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 5- ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI
- ART. 6- REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI
- ART 7- ISCRIZIONE ALL'ALBO
- ART. 8- CANCELLAZIONE DALL'ALBO
- ART. 9- DISCIPLINA APPLICATIVA
- ART. 10- DISPOSIZIONI FINALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

ART. 1 Definizione di volontariato

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
3. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4, nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini.
5. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.
6. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.

Art. 2- Valorizzazione del volontariato

Il Comune di Giusvalla:

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- b) promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari.

Art. 3 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti nel Comune di Giusvalla, per scopi di pubblico

interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

2. In via eccezionale e, in caso di comprovata esperienza in analoghi servizi di volontariato contemplati dal presente regolamento, su apposita richiesta ed in via subordinata rispetto a cittadini residenti, è consentito di avvalersi di persone non residenti nel Comune di Giusvalla, ma in Comuni della vallata. In tal caso, a discrezione dell'Amministrazione Comunale e per attività periodiche e costanti, è riconosciuto un rimborso spese forfettario, che tiene conto della distanza, e non può essere superiore, in ogni caso, ad € 100,00 mensili. Non sono ammesse più di due richieste di registrazione da parte di persone non residenti ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.

Art. 4- Ambito di applicazione

1. I volontari disponibili saranno impiegati per favorire gli interventi comunali di erogazione di servizi minuti e diffusi, in modo coordinato e territorialmente integrato nonché per espletare attività di pubblica utilità quali:

- a) servizio presso la biblioteca;
- b) sorveglianza e piccola manutenzione, nonché pulizia del cimitero comunale;
- c) sorveglianza e pulizia delle aree esterne di pertinenza dei plessi scolastici;
- d) vigilanza del traffico concernente il funzionamento delle scuole;
- e) accompagnatore nei servizi di trasporto scolastici;
- f) sorveglianza, pulizia, piccola manutenzione ordinaria nelle strutture sportive comunali;
- g) servizio disabili e anziani: trasporto, accompagnamento e vari;
- h) sorveglianza e pulizia, custodia e piccoli lavori di manutenzione dei parchi pubblici;
- i) sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione dell'area mercatale;
- j) piccola manutenzione e pulizia strade comunali, nonché aree a verde adiacenti;
- k) lavori di piccola manutenzione;
- l) attività di supporto ai competenti uffici comunali nell'ambito dell'organizzazione, gestione e controllo delle funzioni e dei servizi erogati dal Comune.

2. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

3. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze, delle funzioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Art. 5 Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4. La gestione dell'Albo è affidata ad un responsabile unico per tutto l'Ente che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

Art. 6 Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche

amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

d) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.

3. Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesta al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare lo richieda espressamente.

Art. 7 Iscrizione all'Albo

Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:

a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;

b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

c) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo.

Art. 8— Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:

- rinuncia;

- accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;

- negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;

- rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

Art. 9 Disciplina applicativa

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

2. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i Responsabili dei Servizi interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:

* per l'Amministrazione

a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;

b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti;

c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

d) l'assunzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 226 del 1991, delle spese di assicurazione dei volontari

contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

e) l'impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie; al fine del rimborso dette spese dovranno essere adeguatamente documentate;

* per i volontari

a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

3. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

4. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.